

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Mediazione civile e competenza territoriale: come va applicata la regola della corrispondenza tra luogo dell'organismo di conciliazione e luogo del giudice competente?**

*Secondo il tenore letterale dell'art. 2, d.lgs. n. 28/2010, collega la localizzazione dell'organismo di mediazione al foro della controversia, non viceversa; dunque, suppone come operazione preliminare la determinazione del giudice, da cui quella dell'organismo deriva (il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa; altrimenti si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla competenza, sostituite dal solo criterio di determinazione dell'organismo di conciliazione).*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.9.2015, n. 17480**

*...omissis...*

Considerato quanto segue:

Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha osservato quanto segue:

"Considerato che la tesi del ricorso non è suscettibile di essere accolta, per le seguenti ragioni:

A) la L. n. 249 del 1997, art. 1, (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), invocato dal ricorrente a presupposto della censura, nei suoi commi 11 e 12 così dispone:

"11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di Licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri";

Nella sua formulazione testuale, dunque, la disposizione della L. n. 249 del 1997, non solo non stabilisce in merito alla questione della competenza territoriale, limitandosi a prescrivere una condizione di proponibilità della domanda (Cass., n. 24334/2008; peraltro non vincolante quanto all'organismo ivi indicato, nella fase di transizione, fino al funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni: Cass. n. 14103/2011), ma si limita, per chiaro dettato, a regolare una fase pre-giurisdizionale (la "soluzione non giurisdizionale delle controversie"), senza interferire con la individuazione del giudice o con le regole di determinazione della competenza e dunque senza interessarsi della fase giudiziale successiva;

B) il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), parallelamente invocato dal ricorrente in una sorta di combinato disposto con la norma di cui al punto che precede - nel testo, applicabile temporalmente, susseguente alle modifiche di cui al D.L. n. 69 del 2013, conv. dalla L. n. 98 del 2013, a decorrere peraltro non dall'8 settembre 2013, come afferma il ricorso, ma dal 20 settembre 2013, ossia trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione e cioè a partire dal 21 agosto 2013, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; cfr. art. 1, comma 3, della legge in discorso - a sua volta, stabilisce, per quanto qui rileva, nel comma 1: "Accesso alla mediazione. 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente

competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza".

Le controversie di cui all'art. 2 del medesimo testo normativo, al quale la citata disposizione fa rinvio, sono così indirettamente definite: "Controversie oggetto di mediazione. 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi".

Ma le controversie nelle quali è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità sono definite nell'art. 5 dello stesso testo legislativo; esse, dopo la sentenza della Corte cost. n. 272/2012 e nel testo novellato dal citato D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013, sono, in base alla disposizione del comma 1 bis, così enumerate: "1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda xxxxxxxx

Si ricava da tali disposizioni la triplice conseguenza che:

- 1) la regolazione della mediazione obbligatoria - ovvero quale condizione di proponibilità della domanda - posta dal D.Lgs. n. 28/2010 non concerne, per materia, la controversia in esame;
- 2) la generica previsione della corrispondenza tra luogo di organismo di mediazione e giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, indicata nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, per le cause non a mediazione obbligatoria, non può trovare applicazione nella controversia in esame, che, essendo regolata dalla L. n. 249 del 1997, secondo un modulo di conciliazione preventiva obbligatoria, presuppone che sussista il rapporto di condizionamento tra previo esperimento della fase pre-giudiziale e causa, rapporto che non è predicabile in base all'art. 2 invocato;
- 3) inoltre, ed in linea di principio è rilievo dirimente, la regola di corrispondenza tra luogo dell'organismo di conciliazione e luogo del giudice competente, regola sulla quale il ricorrente incentra la propria doglianza, deve essere rovesciata, poiché - anche secondo il tenore letterale della norma, che collega la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia, non viceversa, e che dunque suppone come operazione preliminare la determinazione del giudice, da cui quella dell'organismo deriva - altrimenti si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla

competenza, sostanzialmente abrogate nell'intera materia in discorso e sostituite dal solo criterio di determinazione dell'organismo di conciliazione.

Il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa;

C) in connessione con il rilievo appena indicato, non si potrebbe fare leva sulla disciplina regolamentare - anche essa invocata nel ricorso - di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/2007, e segnatamente dell'art. 4, rubricato "competenza per territorio", il quale prevede che "per determinare xxxxxxxx. territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 2, si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale", perchè tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale).

Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguardo l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno della impugnativa, quale (unica) ragione di superamento della clausola concordata.

Considerato che per le ragioni anzidette non può accogliersi l'unico motivo della censura mossa nei riguardi della declinatoria della competenza da parte del giudice di Roma, non essendo per il resto in discussione la validità della clausola di determinazione convenzionale che indica in quello di Milano il foro competente (e non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorchè svolto dinanzi a un organismo incompetente)".

Sulla base delle riportate conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero, alle quali deve aggiungersi solo quanto segue.

Nella memoria parte ricorrente dissente da esse insistendo nella sua prospettazione secondo cui il disposto regolamentare dell'Autorità Garante avrebbe l'effetto di individuare, per il tramite dell'indicazione dell'organo competente a ricevere il procedimento di definizione alternativa della lite, anche la competenza territoriale.

Tale assunto si scontra in primo luogo contro il criterio esegetico che impone di leggere l'oggetto di disciplina come limitato all'individuazione della sede del detto procedimento e preclude qualsiasi lettura estensiva, in assenza di indici che la rivelino.

Inoltre, se anche l'esegesi suggerita dal ricorrente avesse una qualche legittimazione nel disposto normativo, si tratterebbe di esegesi che non si potrebbe preferire o che comunque si dovrebbe disattendere mediante il criterio della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, perché una fonte regolamentare avrebbe preteso di derogare alla legge, cioè al codice di rito. E ciò in mancanza di una previsione di legge (nella L. n. 249 del 1997, o altrove) legittimante un simile effetto mediante la tecnica del c.d. regolamento

autorizzato a modificare disposizioni di legge, per il tramite dell'avallo di un fenomeno di c.d. delegificazione.

L'istanza di regolamento dev'essere, dunque, rigettata e dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio sarà riassunto nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente.

Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 16 luglio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---